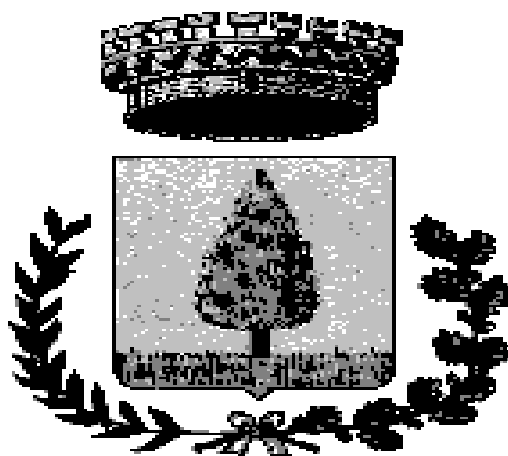


COMUNE DI ALPIGNANO
PROVINCIA DI TORINO



NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO 2019-2021

SOMMARIO

PREMESSA

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

**ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE
VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PREMESSA:

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Lo scenario di riferimento in base al quale è stato costruito il bilancio 2019-2021 è quello scaturito dall'approvazione dell'attuale Legge di Bilancio 2018 tenendo conto però che avrà bisogno delle necessarie variazioni per adeguarsi alle novità normative che verranno introdotte con la nuova Legge di Bilancio 2019. Le previsioni del bilancio 2019/2021 sono state, inoltre, effettuate in base ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ed ai risultati delle precedenti gestioni di bilancio e quindi adottando un criterio storico di allocazione delle risorse, avendo come base le previsioni assestate del 2018 e mantenendo immutate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza. Per quanto riguarda gli importi effettivamente stanziati, le previsioni sui flussi monetari sono state stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Nella parte del Documento Unico di Programmazione riservata all'analisi delle risorse è riportata l'analisi specifica delle previsioni di entrata.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI

Tra le passività potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso, il fondo spese per indennità di fine mandato e il fondo per la copertura delle perdite delle società partecipate.

Su tali accantonamenti non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Con riferimento alle spese per contenziosi, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 18/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Al momento non sono pervenute segnalazioni da parte dell'ufficio che si occupa delle questioni di carattere legale di possibili rischi di soccombenza. Considerato che già nel corso degli esercizi 2016 e 2017 non erano emerse situazioni di criticità, non è stato quindi necessario istituire apposito fondo. Con il bilancio 2018 è stato comunque inserita un'apposita posta di spesa di importo pari a € 10.000,00 che a fine esercizio confluirà in avanzo di amministrazione quale accantonata. Per tale motivo anche nel bilancio di previsione 2019-2021, a fini precauzionali, viene riproposta una simile posta contabile.

Con riferimento alle spese per indennità di fine mandato, trattasi di spese potenziali dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito

accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato”. L’importo previsto nel bilancio 2019-2021 è pari a € 3.050,00.

Con riferimento alla copertura delle perdite delle società partecipate, ai sensi della Legge 27/12/2013 n.147, art. 1 commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, a valere sui risultati 2015.

In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari :

- al 25 % per il 2015 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente;
- al 50 % per il 2016 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente;
- al 75 % per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non avendo ancora la disponibilità dei dati definitivi dalle Società relativi all’esercizio 2018 al momento questo fondo non è stato costituito. Sulla base, comunque, dei bilanci relativi alle ultime annualità (2017 compreso) non risultano società partecipate con risultati d’esercizio negativi.

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (F.C.D.E)

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, annesso al D. Lgs. 118/2011, al paragrafo 3.3, come integrato dal comma 509 della Legge di Stabilità 2015, dispone che:

“Sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..

Dalla lettura delle norme si evince che, mentre in passato la quantificazione degli stanziamenti del bilancio di previsione doveva essere effettuata nel rispetto dei principi di “veridicità ed attendibilità” (comma 5, art. 162 D. Lgs 267/2000) e quindi “stimando” la possibilità di effettiva realizzabilità delle previsioni, il nuovo ordinamento recato dal D. Lgs 118/2011, pur lasciando sostanzialmente immutata la precedente normativa per quanto attiene ai “principi” di riferimento, impone di “*accertare (logicamente dopo averle previste e iscritte a bilancio di previsione) per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale*” correggendone l’effetto distorsivo che potrebbe alterare l’equilibrio sostanziale del bilancio con il Fondo crediti di dubbia esigibilità da quantificarsi a preventivo (stanziamenti) e adeguarsi a consuntivo (accertamenti) sulla base di valutazioni di carattere contabile ed extracontabile. In sintesi il fondo costituisce, di fatto, un “accantonamento” di risorse finanziarie, finalizzato e vincolato, da effettuare nel presente per potervi attingere nel futuro per compensare la parte di entrate per le quali, presumibilmente, le fasi della “previsione autorizzatoria” (Bilancio di previsione) e quella dell’accertamento (Conto Consuntivo) non si concluderanno con la effettiva riscossione e dovranno essere “stralciate” per insussistenza.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati”.

La quantificazione dell’ammontare dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, dalla loro natura e dall’andamento del fenomeno negli ultimi esercizi. In termini operativi si deve considerare la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata ritenuta di dubbia esigibilità nell’ultimo quinquennio.

Per quanto riguarda l'individuazione del quinquennio storico l'intervallo considerato è quello 2012-2016.

Per quanto riguarda infine la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre P.A.
- entrate assistite da fideiussione
- entrate tributarie che, in via eccezionale, possono essere ancora accertate per cassa
- entrate rimosse per conto di un altro ente.

Si è pertanto provveduto a:

1. **individuazione delle poste di entrata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbi:**

considerate le suddette esclusioni e le analisi delle partite creditorie dell'ente, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti entrate come risorse d'incerta riscossione:

- taxa rifiuti (TARI) accertata sulla base di liste di carico e quindi non per cassa;
- sanzioni per violazioni al codice della strada accertata sulla base dei verbali di accertamento emessi dalla polizia municipale (entrate extra-tributarie);
- sanzioni per violazioni a regolamenti amministrativi (entrate extra-tributarie);
- rette scuola materna (entrate extra-tributarie);
- rette scuola elementare (entrate extra-tributarie);
- rette scuola trasporto (entrate extra-tributarie);
- fitti di fabbricati, impianti sportivi e rimborsi utenze (entrate extra-tributarie);

2. calcolo, per ciascuna categoria, della media tra incassi in competenza e residui e accertamenti/dovuto degli ultimi cinque esercizi:

la norma consente di applicare diverse metodologie di calcolo, applicando sostanzialmente la media semplice, piuttosto che la media ponderata, lasciando libera scelta all'ente di valutare la corretta tipologia da applicare per ogni singola posta, in relazione all'andamento degli incassi. Si è pertanto provveduto alla quantificazione del Fondo applicando per tutte le entrate ritenute di dubbia esigibilità la media semplice tra i valori rilevati.

Le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.118/2011 così come modificato dal D.Lgs.126/2014 hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti. L'art. 1 comma 509 Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del F.C.D.E., prevedendo uno scaglionamento fino al 2019. La Legge di Bilancio 2018 ha poi previsto una modifica al suddetto scaglionamento nel modo seguente:

1° anno (2015) quota pari al 36%

2° anno (2016) quota pari al 55%

3° anno (2017) quota pari al 70%

4° anno (2018) quota pari al 75%

5° anno (2019) quota pari al 85%

6° anno (2020) quota pari al 95%

dal 7° anno (2021) quota pari al 100%.

In considerazione delle crescenti difficoltà derivanti da un'applicazione immediata della suddetta procedura di calcolo e l'impatto che essa avrebbe sul bilancio, come lo scorso anno, si è deciso di adottare la soluzione dello scaglionamento applicando le percentuali previste per il triennio 2019-2021.

Di seguito si riporta il prospetto contenente le percentuali e i relativi importi di accantonamento al F.C.D.E.:

Tipologia entrata	previsione 2019	previsione 2020	previsione 2021	FCDE 2019 al 100%	FCDE all'85%	FCDE 2019	FCDE al 95%	FCDE 2020	FCDE al 100%	FCDE 2021
TARI	2.578.000,00	2.578.000,00	2.578.000,00	16,52	14,04	361.925,31	15,69	404.504,76	16,52	425.794,48
SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANZIONI CODICE STRADALE	569.000,00	590.000,00	590.000,00	33,44	28,42	161.720,54	31,77	187.417,27	33,44	197.281,33
RETTE SCUOLA MATERNA	217.000,00	217.000,00	217.000,00	1,01	0,86	1.871,43	0,96	2.091,59	1,01	2.201,68
RETTE SCUOLA ELEMENTARI	468.000,00	468.000,00	468.000,00	6,30	5,35	25.061,16	5,98	28.009,54	6,30	29.483,72
RETTE TRASPORTO SCOLASTICO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4,41	3,75	1.123,91	4,19	1.256,14	4,41	1.322,25
FITTI FABBRICATI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16,07	13,66	2.322,31	15,27	2.595,52	16,07	2.732,13
IMPIANTI SPORTIVI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	7,50	6,38	1.658,10	7,13	1.853,17	7,50	1.950,70
RIMBORSI UTENZE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.930.000,00	3.951.000,00	3.951.000,00			555.682,76		627.727,99		660.766,29

ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Con delibera della Giunta Comunale n. 174 del 27/11/2018 di approvazione dello schema di Bilancio 2019-2021 uno dei degli allegati allo stesso è rappresentato dal prospetto di determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/18 e la sua composizione sulla base dei dati provvisori di pre-consuntivo.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La composizione del Fondo Pluriennale Vincolato applicato al Bilancio 2019, nella sua formulazione definitiva, sarà rappresentato dal risultato dell'attività conseguente al riaccertamento ordinario dei residui. Al momento attuale il FPV è così distinto:

Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Corrente:

Il suddetto fondo, in sede di previsione iniziale di bilancio, presenta un valore nullo. Successivamente potrebbe originarsi un importo a seguito dello spostamento di esigibilità di spese correnti come nel caso di

quelle relative al fondo è costituito per garantire la copertura al Fondo Salario Accessorio del Personale dipendente. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Fondo Pluriennale Vincolato di Parte Capitale:

Il suddetto fondo, in sede di previsione iniziale di bilancio, presenta un valore pari a € 500.000,00 che si è originato a seguito del definitivo cronoprogramma relativo ai lavori per gli interventi di bonifica sulla scuola primaria Gramsci. Successivamente potrebbe originarsi un importo differente a seguito dello spostamento di esigibilità di spese di investimento come risultanti dal cronoprogramma dei lavori pubblici.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria è previsto un solo intervento finanziato con ricorso all'indebitamento. Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale previsti per € 600.000,00 sull'esercizio 2020.

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Il Comune di Alpignano ha in essere due fidejussioni per l'importo complessivo di € 11.361,59 a garanzia di mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo da parte dell'Associazione Arcieri Alpignano A.S.D. e Associazione U.S.D. Alpignano Sezione Calcio.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

Il suddetto elenco è riportato all'interno del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021.

VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario; pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 710 della legge di stabilità, agli enti territoriali viene richiesto di conseguire il cosiddetto "pareggio di bilancio" tramite il quale gli enti dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4, e 5) e spese finali (titoli 1, 2 e 3) del nuovo bilancio armonizzato ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2018-2020 nelle entrate e spese finali in termini di competenza è

considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e spesa, al netto della quota rinveniente dall'indebitamento.

Per dimostrare la coerenza fra le previsioni di bilancio ed il saldo programmatico, gli enti sono obbligati ad allegare il nuovo prospetto contenente le previsioni di competenza triennale rilevanti in sede di rendiconto come previsto dall'art. 1, commi 466-468, della L. 11/12/2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Nell'ottobre scorso è stata emanata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato (R.G.S.) n. 25 con la quale sono state disposte ulteriori interpretazioni in materia di pareggio di bilancio.

Di seguito si riporta lo schema sintetico previsionale per il periodo 2019-2021 a legislazione vigente:

		2019	2020	2021
A	Utilizzo FPV		147.936,00	147.936,00
B	Entrate finali	14.726.042,00	13.091.883,00	11.839.268,00
C	Spese finali	13.779.572,00	12.495.253,00	10.801.134,00
D=A+B-C	Saldo tra entrate e spese finali	946.470,00	744.566,00	1.186.070,00